

## XII.

## TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1882

## Presidenza del Presidente TECCHIO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni sul giuramento dei Deputati, stabilito dall'articolo 49 dello Statuto — Discorsi dei Senatori Lampertico e Alfieri, del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e del Senatore Errante, Relatore — Approvazione del progetto — Votazione a scrutinio segreto di questo e dei due disegni di legge approvati nella precedente tornata; l'uno pel Trattato di commercio col Belgio, l'altro per la Leva di mare sui giovani nati nel 1862 — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute al 17 gennaio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; giungono poi i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Esteri, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge  
Num. 16.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione generale del progetto di legge per disposizioni sul giuramento dei Deputati, stabilito dall'art. 49 dello Statuto.

La parola spetta al signor Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori. Quando quell'Assemblea, la quale ha stabilito la libertà pubblica nella Inghilterra, l'Assemblea costituente, si è tramutata in Assemblea legislativa,

dopo che intorno all'obbligo di sancire il nuovo ordine di cose col giuramento si era assai discusso, adducendo testi in un senso e nell'altro, ci fu chi sorse a proporre che senza più si votasse la legge come era pubblica necessità, si votasse la legge come corrispondeva al sentimento pubblico.

Ed invero una legge siccome questa, a mio credere, si sente ancor più che non si discuta e si definisca. Questa legge, coll'attribuire l'efficacia giuridica al giuramento, non fa che esprimerne viemaggiormente l'efficacia nell'ordine morale.

È legge, che fatta per chi non giura, contribuisce, se è possibile, a rialzare la dignità del giuramento per quegli stessi che giurano. Toglie al giuramento un carattere individuale, arbitrario: vi dà tutto il suo vero carattere sociale. Toglie che il giuramento dica solo quello che gli si vuol far dire; fa che il giuramento dica quello che di per sè dice. Non lascia credere che si tratti di formula vana, sì di un atto in corrispondenza con tutto il nostro diritto pubblico; e che sul nostro diritto pub-

blico ha il suo fondamento. Bradlaugh ha pur giurato, ha giurato con tutte le forme prescritte: eppure dalla Camera dei Comuni non gli venne tenuto buono. I principî pubblicamente manifestati in ordine religioso e politico vi toglievano ogni serietà.

Si è detto che la legge dispone più in là dello Statuto. Non havvi, o Signori, articolo dello Statuto, il quale non sia accompagnato e seguito da leggi che non dirò di dichiarazione, nè d'interpretazione, ma leggi di determinazione e di attuazione. E l'argomento il quale da un onorevole Senatore si volle trarre dalla Carta del 1830 viene a favore, e non già contro del presente disegno di legge. Si è detto ieri, che lo Statuto - pure foggato sugli ordini costituzionali francesi, nei quali si era introdotto anche pei Deputati e pei Pari l'obbligo del giuramento - l'obbligo del giuramento contiene bensì, ma senza aggiungervi la clausola di decadimento dall'ufficio; cosicchè questa clausola si sia omessa deliberatamente, espressamente, statutariamente. La cosa è affatto diversa. Nemmeno in Francia questa clausola era statutaria: si è introdotta dopo la Carta, per legge, come emendamento alla legge che regola il giuramento per tutti coloro che sono in pubblico ufficio.

Tanto poco si credeva di portare un mutamento alla Carta, tanto si credeva di fare anzi cosa, che fosse nello spirito della Carta, che fosse conseguenza della Carta medesima. Regge dunque il riscontro in questo punto cogli ordini costituzionali di Francia, ma riscontro non di opposizione, bensì di perfetta corrispondenza. E cioè alla decadenza dall'ufficio si provvede ora fra noi per legge, come per legge ci si provvede in Francia.

Si è detto che questa è legge illiberale.

Tanto sarebbe il dire che è illiberale l'ordine di cose che ci regge. Giacchè in fine il giuramento non è che promessa di tener fede agli ordini i quali hanno il lor fondamento nello Statuto e nei plebisciti.

E nella storia d'Inghilterra quale è stata la parte politica più pertinace nel propugnare l'obbligo del giuramento? I Whigs, che in quel solenne momento nella storia delle libertà inglesi si sono opposti ad esimere dal giuramento chi fosse già in ufficio pubblico.

Si è detto: la storia registra rifiuti di giuramento come atti di dignità.

Se non erro, le opposizioni che nel corso della storia s'incontrano al giuramento cadono più che sul giuramento stesso, sulla formola di esso, sugli uffici che da esso si vuol far dipendere, oppure sopra una vieta ed antiquata idea dello Stato.

Sopra la formola del giuramento. Ed infatti nelle vicende dei tempi, particolarmente nel tempo dalla rivoluzione alla ristorazione, per non risalire più in là, la formola del giuramento è la ripercussione, l'immagine di tempi e di animi turbati. Quelle formole lasciano scorgere tutta l'esagerazione dei sentimenti, tutta la confusione delle idee.

Una mente supremamente riparatrice vi aveva portato rimedio, col ridurre il giuramento a promessa di fedeltà alla Costituzione e poscia di fedeltà alla Costituzione ed all'Imperatore; in seguito vi si aggiunse l'obbedienza alle leggi. Quando, e nemmeno per virtù di legge, ma con semplice circolare del Ministero dell'Interno al tempo della ristorazione, la formola del giuramento venne così espressa:

« Giuro a Iddio di serbare obbedienza e fedeltà al Re, di non avere alcuna intelligenza, di non assistere ad alcun consiglio, di non partecipare ad alcuna lega che fosse contraria alla sua autorità, e se nella cerchia delle mie attribuzioni, o fuori di questa io sentissi che si trama alcun che a suo pregiudizio, lo farò conoscere al mio Re ».

Cosicchè coloro i quali si opponevano al giuramento, non si opponevano tanto al giuramento per sè, quanto all'obbligo di farsi denunziatori.

Fu detto, come esempio di carattere integro, che l'Oriani ha perduto il suo ufficio alla specola di Brera, e che il Parini, pure, ostinatamente si sono rifiutati al giuramento. Ma qual giuramento? Quello per cui si gridava odio eterno ai re; odio eterno agli aristocratici; odio eterno agli oligarchi.

E l'Oriani ben disse: Io non giuro odio a coloro che non mi hanno fatto che del bene; bene disse il Parini: Evviva la Repubblica, morte a nessuno.

Ma tutto ciò qual valore ha per quel giuramento che ci viene richiesto? Esso finalmente non è che l'espressione dei doveri, non dirò

nemmeno di quelli che entrano in un pubblico ufficio, ma di ogni buon cittadino. Quando anche si nutra il desiderio di immutamenti legislativi, quale altra via se ne ha, che di propugnare nel Parlamento le nostre opinioni, che, se buone e consentite dalla nazione, non mancherebbero quando che sia d'essere accolte?

Si è ricordata una mozione fatta nell'altro ramo del Parlamento nel 1865, e poi di nuovo nel 1866 da Cesare Cantù per l'abolizione del giuramento. Ma Cesare Cantù non propose che abolito fosse il giuramento prescritto dallo Statuto. Proponeva che fosse abolito il giuramento politico *degli impiegati*; e per questi stessi proponeva poi una formola che equivale, una formola secondo cui, quegli che sarebbe entrato negli uffici, avrebbe pure invocato per testimonio Iddio, per sanzione la propria onoratezza, la stima dei cittadini. Le opposizioni quindi, che ha in altri tempi trovato il giuramento, non sussistono per una formola, che mano mano si venne spogliando da ogni clausola odiosa, e si riferisce non più che al dovere d'ogni buon cittadino.

Altre opposizioni che si fanno al giuramento si riferiscono, dissi, agli uffici a cui si vorrebbe annettere l'obbligo del giuramento medesimo. E qui non mi dilungherò di molto; anzi ne fo solo un accenno, perchè ne parlò ieri con ampiezza e autorevolmente l'onorevole Borgatti. Accenno alle grandi controversie che particolarmente ai tempi del Primo Impero suscitò il giuramento, non in sè, ma quanto al farne dipendere l'esercizio di uffici meramente spirituali.

Finalmente le opposizioni più forti che trova il giuramento oggidì, non dubito di qualificarle come fondate sopra una vieta ed antiquata idea dello Stato.

Cercherò di esprimere, quanto più è possibile, nettamente il mio pensiero. In passato si faceva consistere tutto l'ordinamento dello Stato nella costituzione del potere pubblico, nella distribuzione dei pubblici poteri, nell'equilibrio dei poteri. Come d'altra parte unico ufficio dello Stato si risguardava quello di tutelare la sicurezza interna ed esterna, non già di estendere la sua azione al benessere popolare, come se la sicurezza potesse esservi, se provveduto non fosse al benessere delle moltitudini.

Ora, intanto che noi nelle scuole disputiamo sulle maggiori o minori attribuzioni dello Stato, la questione nel fatto è risolta. È risolta senza punto scapito della libertà, anzi a incremento di essa. Poichè per sol fatto del progresso della civiltà, vennero quanto mai ad estendersi le attribuzioni, gli uffici, le mansioni dello Stato odierno. Si sono precisamente estese nel campo di tutto quello che promuove il benessere sociale.

Quando si mettono in opposizione tra loro questi due concetti, del potere politico e delle riforme le quali sagacemente accompagnano nel corso dei tempi le trasformazioni sociali, si comprende benissimo, che spiriti novatori e irrequieti si tengan lontani dalla partecipazione alla cosa pubblica. Non è mediante di essa che sperino d'attuare riforme le quali fuori del potere pubblico ed in onta di esso son costrette ad aprirsi la via. Tutto ciò ha doloroso commento nella storia di Francia. Non così per gli inglesi: Bright bene poté essere fedelissimo Ministro di Sua Maestà la Regina, intanto che in Inghilterra si sono compiute per via di legge quelle riforme sociali, le quali mettevano la legislazione in corrispondenza coi mutamenti che si maturavano nelle condizioni sociali.

Mai rivoluzione qualsiasi ha operato riforme tanto profonde e durevoli quanto quelle che portano le memorande date dell'emancipazione dei cattolici, delle franchigie degli israeliti, del primo bill di riforma, delle leggi del libero scambio, del secondo bill di riforma, della nuova legislazione sulla Chiesa stabilita e sulla proprietà in Irlanda, di cui sarebbe ben arduo il presagire fin d'ora le conseguenze. Ma nell'Inghilterra non si mette in opposizione il potere politico e l'opera riformatrice. Quel popolo liberissimo, bene comprende che quello ha ufficio eminente di compiere questa, questa ha in esso la sua guarentigia. La legislazione così diventa l'espressione di que' progressi che si vengono compiendo nel fatto. Per tutto ciò e dopo che una più larga partecipazione dei cittadini al potere politico vieppiù lo accosta ai bisogni delle moltitudini, quale ostacolo vi sarà mai a parteciparvi effettivamente, lealmente?

Diviene quindi malleveria di progresso

Quell'affermar che fa credere altrui;

malleveria d'ordine, quel giuramento, che bene

trovo definito oggi stesso ne' diari da uno dei più riveriti uomini politici: « il giuramento, come istituto etico che ha le sue origini nelle origini stesse delle società umane, e ne seguirà nelle sue diverse forme i progressi, conserverà costantemente al suo ufficio importanza fino a che avrà valore la parola espressa in relazione con quell'alto ideale che ciascuno porta dentro di sé ».

Si è detto che l'elezione crea esclusivamente relazioni fra elettori ed eletto, cosicchè nessuno ci abbia a vedere se questi non compie poi il suo mandato. Ma ciò farebbe supporre che gli elettori sien tutto; mentre essi non esercitano il loro diritto se non in quel dato ordinamento politico dello Stato, o, come piace oggi di esprimersi, in quel dato organismo dello Stato.

Gli elettori non possono eleggersi chi a loro piace meglio nè in quella forma che più loro piace.

Quando nella forma dell'elezione, nelle qualità dell'eletto manchino le condizioni che la legge vuole, il loro voto non ha valore. Il diritto dunque degli elettori è determinato dalla legge, è subordinato alla legge.

Si è detto che questa delegazione di potere, essenzialmente è un mandato; e ieri un eminente nostro Collega ha esposto nettamente il riscontro che vi può essere tra l'elezione ed il mandato.

Invero, senza ripetere cose con tanta chiarezza già dette in quest'Aula, i giureconsulti comunemente ammettono che anche fuori di quel cambiamento di stato da cui i Codici fanno espressamente dipendere la decadenza dal mandato, il mandato viene a cessare di per sé, se quegli a cui venne delegato il potere si mette nella impossibilità di esercitarlo: in tal caso, *functus est officio*.

Ad ogni modo non è nella volontà nè dell'elettore nè dell'eletto che dobbiamo cercare la cessazione di questa delegazione di potere, la inefficacia del mandato medesimo. Si è detto che chi non adempie le condizioni volute dalla legge, *rinuncia* al mandato, ovvero che non *accetta* il mandato, ovvero che gli vien *revocato* di pien diritto.

Certo esatta, nè altrimenti poteva essere, si è la nozione *contrattuale* del mandato ieri esposta in quest'Aula. Tuttavia questo ha di particolare il mandato, che mentre gli altri contratti,

fondati siccome sono sul reciproco consentimento, non si disciolgono pel fatto di uno solo dei contraenti, il mandato si scioglie anche solo per la volontà dell'un di essi: per la *revoca*, per la *rinuncia*.

Comunque sia, non è la volontà degli elettori nè dell'eletto, che qui andremo ad investigare.

Il giuramento è *condizione* che per legge dà efficienza all'elezione, la compie. E bene ha detto nella Camera dei Pari, in occasione di legge simile, il Broglie, che la qualificazione di sanzione penale non vi si attaglia nemmeno. Non è che una vera e propria condizione inerente, insita non solo all'esercizio ma al possesso di ogni ufficio, d'ogni dignità. Accettare un ufficio e rendersi impossibile esercitarlo, è contraddizione che non si può consentire.

Dal più umile degli uffici dello Stato al Capo stesso dello Stato si fa pure il giuramento: ce ne dispenseremo noi soli? Ben giurarono i nostri Re: giurarono senza restrizione, senza riserve: giurò Re Vittorio al cospetto di Dio il 29 marzo 1849, voi sapete pure in quali cimenti: giurò al cospetto di Dio, al cospetto della Nazione, Re Umberto il 19 gennaio 1878, e ci risuona ancora nell'animo la voce confortatrice in quei terribili momenti d'angoscia pel nazionale lutto.

Ricuseremo noi il giuramento che compie quel patto, su cui si fonda l'ordine e la libertà? Peggio, manterremo l'ufficio che in nome dello Statuto e dei Plebisciti ci vien conferito, unicamente per farvi atto di opposizione?

Vorremo noi mantenere l'ufficio a chi di questo ufficio si serve unicamente in opposizione diretta a quel fine, per cui è legittima l'elezione? Vorrem noi mantenergli l'ufficio, solo perchè se ne valga di protesta agli ordini liberi, di sfida al potere pubblico, di dichiarazione di guerra, di più solenne atto di secessione?

Nè si potea provvedere se non per legge. Poteasi, ma solo temporaneamente, farne almeno se la Camera dei Deputati avesse stimato bene di procedere, come nel 1867. Per un elevato ordine di considerazioni ciò non credette di fare; quello che la Camera stimò di non fare di per sé sola, la Camera indicava con ciò chiaramente che far si doveva senza più col concorso di tutti i grandi poteri dello Stato. E tra il fatto del 1867, e le congiunture d'oggi

ci corre: allora il Deputato eletto dichiarava che alla risoluzione della Camera avrebbe ottemperato; qui il Deputato eletto dichiara che avrebbe mantenuto l'ufficio nonostante qualunque contraria risoluzione della Camera. Ciò potea subire il Governo? Se il Governo non avesse presentato la legge, si sarebbe invocata la legge dalla Camera dei Deputati, dal Senato stesso: il Ministero si sarebbe messo in istato di accusa.

Che la Camera dei Deputati potesse di per sè provvedere, è questo il sentimento che domina in molti di noi: quasi ci pare di esercitare ufficio indebito col votare una legge la quale si riferisce esclusivamente ai Deputati. Questo è un sentimento per cui molti di noi in sulle prime inclinavamo a giudicare la legge superflua. Però sapientemente ha fatto la Camera dei Deputati, sapientemente ha fatto il Ministero col procedere per via di legge. Una risoluzione lasciava la questione aperta.

Ora, non fosse che per il buon andamento dei lavori parlamentari, giova che resti aperta una questione simile, oppure giova di definirla? È questione che, per l'indole sua, per i sentimenti che necessariamente suscita, certamente è bene che venga decisa mediante la concordia di tutti i pubblici poteri. Ma poi col procedere per vie di risoluzioni anzichè di legge, non ci saremmo esposti a deliberazioni in contraddizione fra di esse medesime? Oggi, secondo lo stato prevalente degli animi, secondo la prevalenza di una o d'altra parte politica, l'uno si sarebbe escluso, e l'altro domani si sarebbe ammesso. Ora, evidentemente, deliberazioni le quali concernano un diritto così eminente come è quello di rappresentare la Nazione, devono essere sottratte all'arbitrio, l'arbitrio delle opinioni le quali si avvicendano.

L'abuso del *privilegio* è ancor più temibile che l'abuso della *prerogativa*. Della prerogativa ci è chi risponde, il privilegio si esercita da un'assemblea, che non è chiamata a rispondere ad alcuno. È il diritto dell'eletto, il diritto dell'elettore, il diritto della nazione, che è in giuoco. Vorremo noi lasciare un diritto alla mercè delle risoluzioni di uno o dell'altro dei rami del Parlamento?

Ed è il Senato veramente estraneo a questioni simili? Accenno a questione delicatissima; e per cui si richiederebbe esattezza massima di

espressione; voi, o Signori, correggerete quello che di inesatto vi fosse nel mio modo di esprimermi. È principio di diritto costituzionale accettato da noi, come è messo costantemente in pratica nell'Inghilterra, che dell'ammissione dei componenti delle due Camere sia giudice esclusivo rispettivamente l'una o l'altra Camera. Potrei a questo proposito citare una Relazione egregia dell'onorevole Senatore Cadorna fino dal 1855, e la dotta Relazione del Deputato Mancini nel 1870 sulla interpretazione dell'art. 45 dello Statuto.

Blackstone ci dice esser costante giurisprudenza che il giudicare dei titoli dei nuovi Lords o dei nuovi membri della Camera dei Comuni spetti esclusivamente, rispettivamente all'una od all'altra Camera, cosicchè la Camera dei Lords non si adatterebbe che fosse messo in questione il suo diritto di giudicare dell'elezione di un Pari di Scozia, nè la Camera dei Comuni si adatterebbe che fosse messo in questione il suo diritto di giudicare della elezione del rappresentante d'un borgo, nè l'una nè l'altra delle Camere si adatterebbe che il loro privilegio fosse messo in questione dalle Corti di giustizia. E perciò il privilegio si volle sempre mantenere nell'infinito: si temeva che quando definito fosse con leggi precise, gli altri poteri pubblici potessero addurre che non si fosse nei termini del privilegio ed oppugnarne l'applicazione.

Ma il privilegio, infinito quanto si vuole, liberissimo, non è che l'applicazione di una *norma di diritto*. Nell'applicazione di questa norma di diritto, come di volta in volta vien fatta dall'una o dall'altra Camera, altri non ci ha che vedere. Ciascuna delle due Camere esercita in ciò il privilegio amplissimamente. Ma il diritto in sè, la norma che lo stabilisce, quella norma che si applica, non può dipendere nè dall'una, nè dall'altra delle due Camere. Tutte e due lo trovano negli ordini statutarî. Per uomini così versati nel diritto costituzionale, citerò brevemente; accennerò solamente. Quando la Camera dei Comuni ha espulso Wilkes, la Camera dei Lords che riguardava indebita tale espulsione vi si tenne estranea? Rammentate gli stupendi discorsi del conte di Chatham. Dov'è questo potere arcano, esclamava Pitt, che non trova limitazioni, non rende di sè ragione, si esercita con impero assoluto? Quando i nostri Re riconoscono che il titolo della Co-

rona, che la base del loro governo sta nelle leggi patrie, l'una o l'altra delle due Camere farà consistere la legittimità delle loro risoluzioni nel loro beneplacito?

Ed il duca di Richmond è poi sorto perchè si cancellasse dall'albo dei Comuni la risoluzione del 1770, per cui si ricusava alla Camera dei Lords ogni diritto d'occuparsi delle espulsioni o ammissioni dei Comuni. Altrimenti per via di risoluzioni i Comuni potrebbero via via immutare tutta la legge elettorale, senza che la Camera dei Lords avesse pur modo di farne richiamo.

Così, quando si trattò di togliere quella clausola del giuramento, la quale toglieva agli Israeliti di partecipare alle deliberazioni dei Comuni, si era, nell'occasione dell'elezione di Rotschild il 1851, proposto che fosse rimesso il deciderne ai giudici. Ma la Corte e la Camera dello Scacchiere decisero che non si potesse altrimenti che per legge. E quando il 1857, nell'elezione di Salomons, lord Russell, traendo dagli Archivi non so quali Statuti, propose che in nome di essi la Camera dei Comuni da sè sola dispensasse gli Israeliti dal pronunciar quella formola, si è parimenti ritenuto che altrimenti non si potesse che per legge.

Lo stesso May, dopo aver addotte tutte le autorità che assicurano pieno, integro nell'una e nell'altra Camera l'esercizio del privilegio, stima che per legge andrebbe il privilegio stesso determinato nell'esser suo.

E che altro ha fatto il Ministero presieduto dall'onorevole Depretis, se non quello che pure ha fatto il Gladstone per toglier di mezzo le controversie suscitate dall'elezione e rielezione di Bradlaugh? Prima, il Gladstone avea proposto che fosse ammesso con risoluzione della sola Camera dei Comuni a sostituire al giuramento l'affermazione: poi avea proposto, poichè la risoluzione non gli era stata consentita, che si provvedesse per legge, e la legge anzi ha proposto.

Nè altrimenti potea prender norma l'onorevole Depretis, subito che la Camera dei Deputati avea preferito che in tutto questo si procedesse mediante il costante accordo in cui la Camera dei Deputati e il Senato si trovano pel bene inseparabile del Re e della patria.

Che si dovesse similmente statuire pei Senatori, minore è certamente la necessità, dap-

poichè chi non esercita l'ufficio di Deputato rende incompiuta la Rappresentanza nazionale; chi non esercita quello di Senatore non limita la nomina de' Senatori, devoluta dallo Statuto al potere Regio.

E se per via di Regolamento si potesse provvedere efficacemente così, come per legge, provveduto avrebbe l'articolo introdotto sotto il numero 92 nel Regolamento nostro, e per cui:

« Finchè il nuovo Senatore non abbia prestato il giuramento voluto dall'articolo 49 dello Statuto, il Senatore eletto non è iscritto nell'elenco dei Senatori e non gode di alcuna delle prerogative annesse all'esercizio delle sue funzioni ».

Particolarmente per la diversa costituzione del Senato, specialmente del Senato come si trova oggi costituito, non è temibile che insorgano fra noi questioni simili a quelle che si son discusse per la Camera dei Pari, nell'occasione che venne chiamato a rispondere di sue opinioni, il conte di Montalembert. Mancava tuttavia dell'età per prendere parte alle deliberazioni dei Pari: ma la qualità ereditaria di Pari lo assoggettò di per sè sola alla giurisdizione privilegiata.

Minore in fine si è, dirò coll'eminente Collega nostro che ne tenne ieri discorso, la necessità del provvedere: quando ne fosse d'uopo, di provvedere non mancheremmo, non mancheremo certissimamente.

Approviamo con sicuro animo la legge. Appunto in quei paesi in cui è più largo l'uso della libertà, d'uopo è che i principî si affermino dai poteri pubblici. Non sono i processi giudiziari, che scongiurino i pericoli politici e sociali: è il sentimento di riprovazione da parte degli amici dell'ordine e della libertà. Si è per questo che Washington li denunciava altamente con quel linguaggio degno e tranquillo che è proprio del capo di un Governo di popolo libero.

« Questo Governo che avete liberamente, risolutamente scelto, è fondato sulla libertà, offre una saggia distribuzione del potere pubblico, contiene in se stesso un principio di perfezionamento; per tutto ciò deve meritare la vostra confidenza, il vostro appoggio; rispettate la sua autorità, eseguite le sue leggi, siate acquiescenti ai suoi provvedimenti, è la libertà stessa che ciò vuole ».

La base del nostro sistema politico è il con-

sentimento nazionale. Nessun privato cittadino può sovrapporsi alla volontà della nazione; nessun privato cittadino può attirare sopra la nazione pericoli, sia perturbandone l'ordine interno, sia suscitando i sospetti d'altri Stati; il diritto che ha il popolo di stabilire un Governo, induce con sé l'obbligo che ognuno ha di sottomettersi a quel Governo che è stabilito.

E qui un'ultima parola. O Signori: devo giustificarmi e di aver ieri taciuto e di aver oggi parlato.

Mi giustifico di aver ieri taciuto: si fu alla fine per un sentimento profondo di rispetto che sentivo dentro di me verso gli oratori i quali mi avevano preceduto. Mi pareva di guastare per poco colle mie parole quell'impressione che i loro discorsi avevano suscitato nell'animo di tutto il Senato.

E perchè avrei oggi taciuto, o signori Senatori? Non tacqui cogliendo come in pegno di onore una parola, la quale è stata detta in sul fine del suo discorso dall'onor. Senatore Cadorna. Egli fa appello a coloro i quali sono venuti dopo, a coloro i quali, come lui, non hanno potuto prestare eminenti servigi allo Stato. Fa ad essi appello perchè conserviamo questo patrimonio di gloria nazionale, d'indipendenza, di libertà e di unità che, particolarmente per opera delle popolazioni subalpine, l'Italia tutta poté finalmente conseguire. Ed io, venuto dopo, ultimo di tutti voi, mi faccio anzi forte di questa qualità di povero soldato dell'ordine, della libertà, per darvi affidamento, che noi soldati saremo fidi a quegli esempî, che voi generosi capitani ci avete dati. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Dalle autorevoli parole degli oratori che mi hanno preceduto, nonché dalla sobria e limpida Relazione dell'onorevolissimo Senatore Errante, il Senato si sarà fatto pienamente persuaso, se pure occorreva, della ortodossia costituzionale delle disposizioni legislative che il Governo ci invita ad approvare alla nostra volta.

Ma siccome, e nella stampa, e in un altro recinto, e qui pure in qualche punto, non sono mancati gli accenni al significato politico che poteva avere in questo momento la promulgazione di questa legge, e non mancò chi fantasticasse di spirito di intolleranza, e sospettasse non so quali tendenze perfino di reazione, credo

opportuno esporre, per quanto più brevemente mi sia possibile, alcune considerazioni intorno agli effetti dell'atto parlamentare che stiamo per compiere.

E siccome il significato politico viene dalle circostanze che le diedero occasione, e queste circostanze non sono che le risultanze di avvenimenti passati nei decorsi anni, non recherà meraviglia ai miei Colleghi se le poche considerazioni che intendo esporre, saranno soprattutto d'indole storica.

Un valente e coscenzioso scrittore delle vicende militari, diplomatiche e parlamentari del patrio risorgimento, ha testè, in un libro che oramai corre per le mani di tutti, rammemorato come nascesse nello Stato Subalpino il Governo costituzionale: quel Governo che cresciuto a valore ed a potenza di primario strumento della liberazione e dell'unificazione della patria, fu in premio innalzato dai plebisciti alla maestà di Monarchia Nazionale.

In quel libro ben si vede che fino dai primordi, cioè, fino dal 1847-1848, si fece palese, non voglio dire un antagonismo rispetto all'ultima mèta alla quale si doveva arrivare, poichè questa mèta era per tutti la libertà e l'indipendenza d'Italia, ma certo si fece palese una profonda e sostanziale divergenza nei principî giuridici dai quali movevano le diverse scuole politiche, ed una non meno profonda, non meno sostanziale diversità nei mezzi che si dovevano adoperare per arrivare a quella mèta agognata da tutti.

Questa divergenza si è del pari manifestata luminosamente nei dibattimenti e nei voti che sono avvenuti pochi giorni addietro nell'altro ramo del Parlamento.

Non fu l'ultimo dei titoli all'appellazione di MAGNANIMO decretata dal Senato al Re Carlo Alberto l'aver egli usato la sovranità, che teneva ereditaria ed assoluta, a trasformare se stessa e ad associarsi quell'altra sovranità che emana dal diritto naturale dei popoli civili. Egli operando così scansò il pericolo che - fosse pure con pressioni soltanto morali - gli venisse imposto o di abdicare o di spartire quell'autorità che, per le sue credenze religiose e per la ragione storica di successione, egli riteneva in sé e nei suoi discendenti pienamente legittima. Il Senato sa, e conserva nella grata ed affettuosa sua memoria, che illustri suoi membri furono gli

efficacissimi consiglieri a Re Carlo Alberto della promulgazione spontanea dello Statuto, suggerita dal nostro partito, al quale stavano a capo i Balbo, i Santa Rosa, i Cavour. Fra i caporioni del partito emulo e rivale, si può rammentare che spiccava pure fra gli altri un nostro antico collega, un caldo patriotta ed integro cittadino, Lorenzo Valerio, che terminò nel Senato anche esso una vita tutta dedicata al servizio dell'Italia.

Questi ed i suoi amici, per momentaneo sopravvento, ottennero una specie di rivincita, allorchè, mediante l'aiuto che portarono al loro partito gli elementi di democrazia più spinta e di repubblicanesimo che prevalevano in Genova e Milano, riuscirono ad imporre alla Monarchia costituzionale l'eventuale convocazione di una Costituente.

Ma dolorosi ricordi c'insegnano come il trionfo effimero del partito non avesse felice riscontro nelle fortune della patria, onde il nome di Costituente agli orecchi di moltissimi Italiani fa risuonare tuttora come una tetra eco delle disgrazie che funestarono l'Italia per un altro decennio.

Durante questo decennio, Re Vittorio Emanuele, assistito principalmente e da Massimo d'Azeglio e da Cavour e da Rattazzi, per non dire di altri illustri e benemeriti uomini di Stato, fece sì che l'impresa della redenzione e liberazione d'Italia si svolgesse all'interno in opera di savio e costante perfezionamento delle istituzioni rappresentative, ed all'estero assumesse carattere ed importanza di una grande combinazione di diplomazia europea. Ma durante quel periodo non sempre la Monarchia costituzionale di Savoia ebbe a combattere soltanto gli esterni nemici della libertà e dell'indipendenza italiana. Imperocchè, è ben vero che moltissimi dell'emigrazione italiana, duce quell'intemerato e veggente patriotta che fu Daniele Manin, si fecero seguaci del Re e del suo Governo: è ben vero, nel Parlamento un'ardimentosa falange di opposizione - in capo alla quale emergeva pure l'onorevole Depretis - moveva con singolare sagacia di intenti e talora con esempi di rara abnegazione non tanto a contrasto, quanto ad incessante eccitamento dei Ministri del Re, ed a rinfocolare di continuo il sentimento popolare. Ma non è men vero che non tutti i patriotti erano del pari arrendevoli alla

legittimità di comando nella sola Monarchia costituzionale piemontese, nè ugualmente persuasi e fidenti della sua capacità di condurre a termine la impresa di redenzione.

Appena un momento, alla vigilia della sua morte, lo stesso conte di Cavour poté forse sperare che, salvo gli inflessibili repubblicani della scuola del Mazzini, ridotti a piccolissimo stuolo, salvo quelli, tutti gl'Italiani riconoscessero che la Monarchia costituzionale era la forma definitiva di Governo dell'Italia rifatta padrona di sè. Ma la tomba del grand'uomo di Stato era chiusa di fresco, che risorsero le pretese di altri diritti sovrani, ricominciarono i tentativi di usurpazione nel campo della podestà pubblica e di ribellione allo Stato.

Nè bastarono lo slancio e la unanimità dei primi plebisciti a far tacere quelle cittadine discordie. Pur nel seno del Parlamento non mancarono i conniventi a quei tentativi, pei quali l'ardore del patriottismo rendeva molti indulgenti, quali si fossero gli strappi recati al diritto e le offese fatte alle leggi.

Non sempre forse il Governo medesimo ed i suoi fedeli opposero a quei tentativi adeguata e tempestiva resistenza.

Non bastò il compimento dell'unità italiana in Roma capitale; non bastò la piena emancipazione dello Stato da ogni ingerenza chieastica; non bastarono nè le prove di fatto così evidenti che ai cittadini erano accessibili le più alte cariche dello Stato, e che predominava, come è di regola negli schietti Governi costituzionali, l'opinione dei rappresentanti del popolo, liberissimamente eletti, nel designare alla Corona la scelta dei suoi consiglieri. Non bastò che la Monarchia, così modesta e parca nell'esercizio delle sue prerogative, fosse mirabilmente esemplare sempre nell'adempimento di ogni ufficio di Stato, nel corrispondere e nell'interpretare ogni sentimento nazionale.

Nemmeno le imponenti manifestazioni della universalità dei cittadini in ogni occasione di gioia o di lutto nazionale a testimonianza della gratitudine, dell'affetto e della riverenza alla Dinastia; nemmeno quelle dimostrazioni che confermavano così solennemente i plebisciti, bastarono a vincere le ritrosie e le diffidenze per le quali dei plebisciti medesimi era in certa guisa posta in dubbio la legittimità.

I dommatici della repubblica e con essi tutti coloro che adulando le plebi procurano farne sgabello all'ambizione ed istrumento di prepotenze, non cessarono dall'intaccare la legittimità dell'istituzioni consacrate dai plebisciti e particolarmente lo Statuto e la Monarchia. Per iscalzare la base di questa, per indebolirla non si trattennero mai dal calunniarne le intenzioni e dal denigrarne le opere.

Con incessante rincalzo di reboanti declamazioni, di artificiose leggende, di riputazioni usurpate, falsando la storia, si volle offuscare e pervertire la coscienza popolare, per modo che l'iniziativa, maestra e duce del Governo Regio di Piemonte nella liberazione, nell'unificazione e nella restaurazione della gran patria italiana, apparisse, ora, come un'usurpazione di quella che era supposta la vera sovranità del popolo e della missione della setta, che pretendeva esserne essa sola la legittima depositaria ed interprete; ed ora, che i consiglieri della Corona non arrivassero che ad immiserire i sublimi concetti dei metafisici della repubblica, ed a guastare i sopraffini accorgimenti di certi sconosciuti statisti della politica tribunizia e piazzaiola.

Ebbene, o Signori, davanti a queste pretese ed a queste provocazioni di ostinate minoranze, oh! la storia imparziale dirà quanto siano state generose, quanto siano state longanimi la Monarchia e la immensa maggioranza dei cittadini, che in essa si specchiava come nella provvidenziale incarnazione della patria.

Ma allorquando coll'allargamento amplissimo del suffragio, la Monarchia costituzionale volle in certo modo dar luogo ad una manifestazione più diretta e più solenne dei sentimenti della nazione, allora noi abbiamo assistito, non con sorpresa ma con dolore, ad una nuova alzata degli spiriti faziosi. La minoranza fu temeraria a segno di tentare la ribellione ai Plebisciti in seno a quel Parlamento che dai Plebisciti trae la sua autorità, e di cui il primo ufficio è di serbarne incolume lo spirito e gli effetti.

Allora, e, Santo Iddio! ne era ben tempo, la maggioranza degli eletti del popolo fu tratta ad una nuova affermazione della volontà nazionale.

E dal seno della Camera sorgeva quell'affermazione spontanea; poichè il Governo intervenne soltanto per moderarla e darle quella

forma di disposizione legislativa, che, fra gli altri vantaggi, ha pure questo pregio di chiamare anche il Senato a parteciparvi.

Ebbene, o Signori, a me pare che la verità di questa esposizione di fatti non possa essere in nessun punto impugnata; e che da essa risulti come il voto solenne, al quale il Senato è chiamato ad associarsi, non abbia altro significato se non questo: all'indomani delle elezioni generali, il Parlamento nuovo fa manifesto che non vuolsi rompere la grande tradizione della Monarchia costituzionale consacrata dai Plebisciti.

La promulgazione di questa legge significa dunque che per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti la nazione attesta la sua fermezza nel volere lo Statuto e nel fidarsi della lealtà dei Reali di Savoia.

Or bene, il Parlamento poteva egli rispondere in modo più esplicito all'appello che l'illustre decano del Parlamento subalpino, che siede a capo del Ministero, aveva rivolto da Stradella a tutti coloro che, senza riserve e senza sottintesi, sono risoluti a mantenere la Monarchia costituzionale consacrata dai Plebisciti, apportandole quella suprema garanzia che solo può dare a tutte le istituzioni umane il continuo perfezionamento operato nella legalità e nella libertà?

Dopo avere espresso così il concetto che io mi fo del significato politico della promulgazione di questa legge, non saprei dubitare che poco meno che unanime sia il consenso del Senato nelle conclusioni in cui è venuto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. (*Approvazione*).

PRESIDENTE. Nessun altro Senatore essendo iscritto, il Presidente del Consiglio ha la parola. (*Movimento di attenzione*).

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Signori Senatori, il disegno di legge che è ora sottoposto a questo alto Consiglio, è già stato argomento di un'ampia e lunga discussione nella Camera elettiva, la quale lo ha approvato tal quale era stato presentato dal Governo del Re, tranne qualche lievissima modificazione di forma, con una maggioranza grandissima, anzi con una maggioranza insolita.

L'Ufficio Centrale del Senato ha manifestata la sua unanime approvazione. Le principali

ragioni della legge furono riassunte nella perspicua Relazione dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale. La grande maggioranza degli onorevoli Senatori che presero parte alla discussione si mostrò chiaramente favorevole al disegno di legge. E pertanto mi pare che assai poco rimanga da dire. Io dovrei ripetere, meno bene, molti ragionamenti che il Senato ha già udito in difesa del disegno di legge, oppure contravvenire ad una mia vecchia, consuetudine, di non ripetere in un ramo del Parlamento le ragioni che ho già esposte nell'altro.

Mi pare proprio che ci sia poco da dire, e però chiedo venia al Senato se poco dirò.

Non potrei seguire l'onorevole Senatore Alfieri nel suo ragionamento, principalmente fondato sulla storia della nostra vita parlamentare.

Certo questo disegno di legge ha il significato di una solenne affermazione di fede inconcussa nelle nostre libere istituzioni, in quello Statuto, che, in un periodo oramai lungo, dal giorno che fu dato, per volontà spontanea del Magnanimo Carlo Alberto, insino ad oggi, ci ha potuto guidare a fare l'Italia, a costituirci una patria libera e una.

Io però mi permetto di osservare che questo disegno di legge, se contiene, per la natura stessa del soggetto, questa solenne affermazione, non ha poi per sè stesso tutta l'importanza che gli si è voluto attribuire.

A me pare anzi che esso è una spiegazione, molto semplice e naturale, di ciò che tutti debbono sapere. È proprio il caso di dire *quod omnes in civitate sciunt*.

E credo che non mi sarà difficile dimostrarlo con poche parole.

Un facondo oratore che ha parlato per primo in questa discussione ed ebbe ad esprimere, con efficaci argomenti, il suo voto favorevole al disegno di legge, ha pronunziato una parola che io non ho potuto non rilevare.

Il Senatore Canonico disse che sarebbe stato meglio che questa legge non fosse stata fatta. Certo è onesto il desiderio; chè anche senza questa legge noi abbiamo potuto costituire l'Italia, seguendo la guida sicura del nostro Statuto costituzionale.

Ma anche i desideri più ragionevoli non possono sempre essere attuati, e bisogna pure tener conto dei fatti e della realtà delle cose.

Non bisogna, o Signori, chiudere gli occhi alla luce del vero. Se durante quasi 35 anni dacchè vige lo Statuto, non si è mai sentito il bisogno di una legge simile a questa che discutiamo, egli è pur vero anche che, durante questi 35 anni, non è mai avvenuto un incidente parlamentare simile a quello che si ebbe il 30 novembre. In quel giorno, un Deputato regolarmente eletto, si è presentato nell'Aula ove seggono i rappresentanti della nazione, ed ha dichiarato che non voleva giurare; ha dichiarato che pur non volendo giurare, egli si teneva in diritto di rimanere Deputato e di sedere nella Camera elettiva. E già erano noti altri inconvenienti, avvenuti nelle precedenti Legislature.

Altre opinioni erano state manifestate recentemente fuori dell'Aula parlamentare, che esprimevano l'intendimento degli eletti di non ottemperare a quello Statuto, al quale dovevano pure il loro diritto di sedere fra i rappresentanti della nazione.

Ed allora era naturale che senz'altro sorgesse nella Camera elettiva, per iniziativa degli stessi Deputati, la proposta di togliere di mezzo questa che pareva loro una gravissima offesa alle nostre istituzioni.

Il Governo esaminò l'argomento senza precipitazione; tenne conto dei fatti avvenuti precedentemente; ed appunto perchè nell'incidente, il solo di qualche importanza, che era avvenuto nel 1867, la questione aveva suscitato opinioni molto diverse, anche fra uomini dello stesso partito, e dirò di più, fra i membri dello stesso Gabinetto, e al dissenso era stato posto termine con una decisione conforme al buon diritto, ma senza motivazione, - con la dichiarazione cioè della vacanza del collegio - e di fronte ancora ai diversi metodi proposti per rimediare allo scandalo che si era manifestato nella Camera elettiva, quello, vale a dire, di un regolamento, come aveva già fatto il Senato per un caso analogo, ovvero quello di una decisione presa caso per caso, senza ricorrere a disposizioni nè regolamentari nè altre, e quello infine che escludeva assolutamente qualunque provvedimento, il Ministero ha creduto che modo più normale e giusto di regolare questa difficile e delicata materia fosse quello di farne oggetto di un disegno di legge che presentò alla Camera dei Deputati.

Discusso lungamente, lo schema di legge fu

approvato a grande maggioranza e fu presentato a voi, onorevoli Senatori. Qui mi pare che la grande maggioranza degli oratori che hanno preso parte alla discussione sia pienamente favorevole al disegno di legge; e io spero che, se non unanime, certo grandissimo sarà il numero degli assenzienti fra gli onorevoli membri di questo alto Consesso.

Mi permetterò pertanto di dire solo brevissime parole sopra alcuni punti di questa questione. Si è citato il caso della Carta di Luigi Filippo, della Monarchia di Luglio, e si è detto che lo Statuto italiano è una copia della Carta di quella Monarchia. Io mi permetto di osservare che questa affermazione è alquanto inesatta. In molti punti il nostro Statuto non è conforme alla Carta di Luigi Filippo; fra gli altri, non si trova in quella Carta alcuna disposizione intorno al giuramento. Il giuramento fu oggetto di una legge speciale, quella del 30 agosto 1830; e non fu stabilito l'obbligo del giuramento soltanto per i membri della Camera dei Deputati e della Camera dei Pari, ma per tutti quanti i funzionari dello Stato, per gli impiegati sia dell'ordine amministrativo che del giudiziario, per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata; e per tutti fu stabilita la sanzione, che chi non prestasse il giuramento entro termine determinato, sarebbe tenuto per dimissionario. Un'altra differenza fra il nostro Statuto e la Carta francese della Monarchia di Luglio, per citare un solo caso concreto, è quella che riguarda le categorie della Camera vitalizia, le quali sono alquanto diverse. Ricorderò anzi, che nella prima Carta pubblicata dopo la rivoluzione di Luglio, modificata poi l'anno successivo, era conservata la Paria ereditaria, e solo in appresso furono stabilite le categorie, che furono però determinate in modo alquanto diverso dalle nostre.

Si obietta che il nostro Statuto non ha stabilito la comminatoria. Ma da ciò si può forse indurre, che il Datore dello Statuto volesse impedire che si assicurasse poi con una legge l'esecuzione di quelle stesse disposizioni che egli sanciva negli articoli della legge fondamentale del Regno?

Io credo che si debba intendere l'opposto. Il Datore dello Statuto non credeva possibili certe infrazioni: e, per verità, trascorsero ben trenta o trentacinque anni, senza che se ne avesse quasi

esempio: prova questa che egli poteva ragionevolmente non credere possibile l'infrazione. E io reputo che non sarebbe interpretata retamente l'intenzione del Magnanimo Datore dello Statuto, se si ritenesse che quando egli stabiliva, in modo così chiaro, che il Deputato non potesse essere effettivamente tale, non potesse cioè esercitare le sue funzioni, se non avesse prestato giuramento, pensasse essere necessaria una disposizione statutaria, e non una semplice legge dichiarativa, per rendere effettivo tale obbligo, e per dargli valore ed efficacia con quell'equa sanzione, che consiste nel tenere per dimissionario chi di sua volontà dichiara di non essere disposto ad accettare, alle condizioni stabilite dallo Statuto, il mandato che gli hanno conferito gli elettori.

Si disse anche che, alla perfine, nemmeno nello Statuto, preso com'è, non mancano le sanzioni; che vi è una sanzione morale, una sanzione politica: chi non giura non ha l'esercizio delle funzioni di Deputato.

Ma di tal guisa avviene che il Deputato che non ha giurato, quantunque non abbia l'esercizio delle sue funzioni, conserva pure le prerogative che lo Statuto attribuisce ai Deputati. Quegli non è un Deputato come vuole lo Statuto, quantunque goda delle prerogative stabilite dallo Statuto; e la sanzione consisterebbe adunque nell'esimerlo dall'adempiere i doveri che gli incomberebbero quando assumesse l'esercizio del mandato.

Ora, si può egli ammettere ciò in uno Stato costituzionale come il nostro, dove la legge elettorale, a termine dello Statuto, fatta per regolare l'elezione dei rappresentanti della nazione, ne determina il numero preciso?

Come supporre ciò, mentre la nostra legge politica stabilisce che la Rappresentanza nazionale deve constare di un numero determinato, e questo numero non deve essere di Deputati che assumano il loro ufficio? Ammettendo una simile sanzione, la Rappresentanza nazionale non è completa.

Secondo la legge, non possono esservi collegi non rappresentati; infatti lo Statuto dice che appena avviene una vacanza, il collegio dev'essere subito convocato; e la legge elettorale stabilisce il termine per la convocazione. L'inosservanza di tali disposizioni sarebbe una violazione della lettera e dello spirito dello

SESSIONE DEL 1882 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1882

Statuto e non può quindi andar immune da sanzione.

A me pare evidente che questa sia, più che altro, questione di buon senso; e che qui non si tratti che di una disposizione intesa ad assicurare l'adempimento di quelle stesse norme, e di quei medesimi precetti, che lo Statuto ha stabilito per l'esercizio del mandato di rappresentante della nazione.

Questa pertanto è una legge puramente dichiarativa, che per ciò stesso è legge che si identifica con lo Statuto, del quale è dichiarazione ed applicazione.

Convieni ora prendere ad esame le diverse opinioni manifestate, vedere quali conseguenze si avrebbero se si seguisse la dottrina di coloro che non vorrebbero alcun provvedimento di nessuna specie, cioè nè disposizione di regolamento, nè decisione della Camera, caso per caso, nè un provvedimento legislativo, che, in una parola, vorrebbero far nulla. A me pare che da ciò sarebbe per venire uno stato di cose tanto grave, così contrario allo spirito ed alla lettera delle nostre istituzioni, che assolutamente nessun uomo retto vi si potrebbe acconciare.

Si avrebbe una categoria di Deputati, i quali pretenderebbero di essere Deputati, di goderne le prerogative, di sedere nella Camera, ricusando ad un tempo di ottemperare allo Statuto, pur credendo di avere il diritto di esercitare l'ufficio di Deputato; si avrebbe un'altra categoria di Deputati, ai quali gli elettori farebbero il precetto di non venire alla Camera, ma di tenersene fuori per non prestare il giuramento; e si chiamerebbero Deputati - protesta; si avrebbe in fine un'altra categoria di Deputati, ai quali sarebbe permesso di godere le prerogative dei Deputati, ma di non assumere mai l'esercizio del mandato. Ma è egli possibile, o Signori, che lo Statuto costituzionale, ed una legge che fissa il numero del quale deve essere composta la rappresentanza della nazione, possano ricevere una simile interpretazione?

Io credo che la risposta del Senato sarà favorevole al concetto del Governo.

Non mi resta che qualche parola sopra un altro punto assai grave.

Perchè, si chiede, non avete estesa questa legge anche al Senato?

L'art. 49 dello Statuto contiene una disposizione comune ai Senatori e ai Deputati; ed a tutti impone l'obbligo di prestare giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Ecco una prima ragione, forse non molto forte, ma che tuttavia merita qualche apprezzamento.

È necessaria una disposizione di legge pel Senato? Se ne sente forse il bisogno? Dobbiamo fare anche le leggi delle quali il bisogno non sia sentito?

Non è il caso di dire *Plurimae leges pessima respublica*? Perocchè per il Senato non si sente il bisogno di alcuna disposizione nuova, e il regolamento saviamente deliberato dal Senato, e le norme da esso adottate per l'ammissione dei Senatori bastano; e non occorre andare più in là.

E di più, torno a dirlo, quantunque sia già stato detto, c'è una differenza notevole fra la costituzione della Camera elettiva e la costituzione della Camera vitalizia.

La Camera vitalizia è integrata nel suo numero qualunque esso sia; essa è sempre pienamente nel legale e costituzionale esercizio delle sue funzioni, qualunque sia il suo numero, perchè, secondo lo Statuto, il numero dei Senatori è indeterminato, il che non può dirsi della Camera dei Deputati, dove la mancanza di un Deputato priva un collegio del suo rappresentante, toglie alla nazione una parte, sia anche minima, della sua legittima e legale rappresentanza.

Lo stato legale è pertanto diverso, e diverso deve essere il trattamento.

Queste ragioni io ho voluto accennare rapidamente al Senato, ma non vi insisterò; chè un'altra ve n'ha ancora, secondo me, più forte.

Io sono d'avviso che il sistema parlamentare non può funzionare rettamente, se i diversi rami del potere legislativo, ed il potere esecutivo, ciascuno per la sua parte, non si adoprano con ogni cura perchè siano sempre e gelosamente osservate le rispettive prerogative, e reciprocamente serbati i riguardi di convenienza, che ognuno sente essere dovuti ai Corpi sovrani dello Stato.

Consenta il Senato che io qui ricordi una circostanza, nella quale (io avrò forse avuto torto, ma ero animato da un'opinione coscienziosa); ho creduto mio dovere di difendere te-

nacemente, e anche contrastando all'opinione prevalente in questo Consesso, una prerogativa della Camera elettiva in materia di finanza. E la difesi tanto ostinatamente che, anzichè abbandonare la mia opinione, ho prescelto (cosa che mi costa assai poco), di rinunciare al potere.

L'opinione che questa legge dovesse essere estesa anche ai Senatori, fu manifestata negli uffici della Camera, e, come i signori Senatori avranno letto nella Relazione presentata alla Camera stessa, fu discussa dalla Giunta che riferì sul disegno di legge.

Chiamato nella Giunta, io non ho esitato di addurre, oltre ai due argomenti che ho dianzi accennato, anche l'argomento di alta convenienza verso il Senato del Regno; non ho esitato a dichiarare al Senato, che se fosse prevalsa nella Camera elettiva una opinione diversa, io avrei, come altra volta, abbandonato senza esitazione il potere.

Ma, io tornerò a chiedere, è bisogno di questa legge pel Senato?

Il Ministero non lo crede, e però non ne prende egli stesso la iniziativa. Ma se qualcuno degli onorevoli Senatori reputa necessaria una tal legge, può prenderne liberamente l'iniziativa: il Ministero non avrà difficoltà di prenderla in considerazione.

Ma ora, trattandosi di una legge concernente la costituzione politica di uno dei rami del potere legislativo, e che in Inghilterra, mi si permetta la parentesi, se ben note mi sono quelle abitudini, sarebbe accettata dalla Camera dei Pari, prendendone atto senza nessuna discussione, trattandosi, dico, di una legge di questa natura, io credo che il Ministero si sia attenuto alla via più corretta, restringendone le disposizioni alla Camera elettiva, e sottoponendole al Senato.

Il Ministero ha formulato queste disposizioni in una legge, per togliere di mezzo tutte le possibili fluttuazioni, sia dei casi singolari, sia dei regolamenti, i quali, specialmente nella Camera elettiva, possono essere fatti e disfatti, secondo le vicende della politica, secondo la prevalenza dei partiti.

Mettendo la questione in questi termini, io credo che il Ministero abbia fatto il suo dovere, ed abbia tenuto conto degli alti interessi dello Stato.

Detto ciò, o Signori, a me pare evidentemente dimostrato, che questa legge non è che una legge dichiarativa dello Statuto, e che collo Statuto s'identifica; una legge colla quale si stabilisce un'equa, logica e ragionevole sanzione, perchè gli eletti della nazione siano invitati a fare il loro dovere.

Infine questo provvedimento è consigliato anche alla difesa delle istituzioni, sulle quali sono fondate la libertà, l'unità e la prosperità della patria.

Io prego pertanto il Senato di votare favorevolmente il disegno di legge. (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Il Senatore Errante, Relatore dell'Ufficio Centrale, ha la parola.

Senatore ERRANTE, *Relatore*. Questo progetto di legge nacque sotto benigna stella: prontamente ideato e presentato dall'onorevole Ministro dell'Interno, accolto con plauso dalla Camera elettiva, naviga tranquillamente in Senato in mare placido, a cielo sereno.

Quasi tutti gli oratori hanno parlato in senso favorevole alla legge, ed il Ministro l'ha strenuamente sostenuta. Uno solo fra gli oratori ha messo innanzi riflessioni in contrario a cui procurerò brevemente rispondere, più per la necessità dell'ufficio, che perchè ve ne sia bisogno. Sosterrò, che la legge deriva dallo Statuto e ne determina gli effetti giuridici; e che questa legge è savia ed opportuna.

Poichè l'art. 49 dello Statuto ha prescritto che non si possa esercitare l'ufficio di Deputato, se non previo giuramento, la conseguenza logica ed immediata che ne viene è questa, che chi con animo deliberato rifiuta giurare, si mette da sè, per proprio volere, nell'impossibilità di esercitare l'ufficio di Deputato, e quindi decade.

Le premesse di questo sillogismo si trovano nell'art. 49 dello Statuto, le conseguenze nella legge, e quindi per logica illazione, nello Statuto stesso, non essendo le conseguenze legittime che un' induzione necessaria delle premesse.

Non siamo in caso di annullamento, perchè, come dirò in appresso, è ben altro l'ufficio della Camera dei Deputati allorchè verifica i titoli degli eletti, convalida od annulla le elezioni.

Qui si tratta soltanto di decadenza; che, come

si è dimostrato, trova le premesse nello Statuto, e la conseguenza nella legge.

Dubito, che si possano applicare ai Deputati le massime giuridiche del mandato civile. Ne dubito, perchè nel mandato civile il mandatario rappresenta il mandante; perchè il mandato è revocabile *ad nutum*; perchè può essere imperativo; perchè il mandatario deve rispondere direttamente al mandante del suo operato.

Il Deputato invece è nominato in un collegio da un numero determinato di elettori; non può ricevere mandato imperativo, non rappresenta il suo collegio, ma tutta quanta la nazione; non può essere revocato nè dal suo collegio, nè dalla nazione.

Allorchè la Camera dei Deputati esamina i titoli degli eletti, lo fa in virtù dell'art. 40, che prescrive quali sono i requisiti per essere Deputato.

In conseguenza, tutta volta trovi che il Deputato non abbia raggiunto l'età di 30 anni; che non goda dritti civili e politici; che non abbia tutti i requisiti voluti dalla legge; annulla l'elezione.

Fatto ciò, l'eletto ha già la veste di Deputato, però ad una condizione, che si presenti nell'Aula parlamentare e giuri.

Quando il Deputato ricusa di giurare, allora non interviene sanzione penale, ma come conseguenza del suo stesso operato, egli decade per propria volontà.

Accennai nella Relazione e riconfermo a voce, che la distinzione tra l'ufficio e l'esercizio non è possibile trattandosi di cosa pubblica. È impossibile non solo nel Deputato, ma per qualunque ufficio pubblico che fa parte del Governo. La qualità di colui che esercita l'ufficio è transitoria, e soggetta agli obblighi prescritti dalla legge, per cui riesce del tutto impossibile che si divida l'ufficio dall'esercizio, e chi ricusa di esercitare l'ufficio, implicitamente si dichiara inabile per l'ufficio stesso.

Gli uffici non sono fatti a beneplacito e in favore degli ufficiali; essi sono l'organo necessario per cui lo Stato esercita le sue funzioni. E se per poco si ammettesse il principio strano, che chi è eletto consigliere di Stato, di Casazione, o Deputato, potesse ritenere l'ufficio e non esercitarlo, ne verrebbe tale un'anomalia che renderebbe impossibile qualunque servizio pubblico.

Questo argomento ha più valore quando si tratta dei Deputati; perchè il Deputato il quale, come ho detto, non può essere revocato dall'ufficio elettorale, accetta le condizioni prescritte dalla legge; e fra queste vi sono, che gli eletti debbano essere sudditi del Re, fedeli al Re, prestare giuramento di unire in un solo concetto il bene inseparabile del Re e della patria.

Si è dubitato, se mai il Senato possa esaminare la questione della decadenza di un Deputato, e si è detto che tutt'al più si potrebbe consentire che la Camera stessa abbia facoltà di revocarlo dall'ufficio, come fece altra volta; ma che sarebbe quasi un'usurpazione della legge sulle attribuzioni date alla Camera dei Deputati, se si prescrivesse per legge, quello che si poteva fare in via regolamentare.

Innanzitutto osservo, che la disposizione che obbliga al giuramento, cioè l'articolo 49, si trova sotto le disposizioni comuni obbligatorie tanto ai Deputati quanto ai Senatori. Tutto ciò che riguarda il modo di riconoscere, di escludere il Deputato si trova nella categoria che ha per titolo: *Camera dei Deputati*. Ora, poichè questa sanzione sta scritta sotto la intitolazione: *Disposizioni comuni ai Deputati e ai Senatori*, mi pare ragionevole, che anche il Senato eserciti la sua giurisdizione, approvando o disapprovando il progetto di legge sulla questione dell'efficacia del giuramento, e delle conseguenze che ne derivano in caso di rifiuto all'obbligo prescritto dallo Statuto.

D'altronde, il Ministro dell'Interno con tutta la prudenza che lo distingue, e che pare abbia adottato per sua divisa la massima di Fabio Massimo: *Cunctando restituit rem*, presentò prima il progetto alla Camera dei Deputati e poi al Senato.

Ora, se la Camera dei Deputati dubitando delle sue facoltà, di poter dichiarare la decadenza del Deputato che disobbedisce alla legge, ha già approvato la legge; non parmi che il Senato si debba fare scrupolo di ciò di cui non ha dubitato nè il Governo nè la Camera stessa. Sarebbe atto di troppo timida coscienza.

La legge dunque, nel modo come è stata presentata, è una derivazione dello Statuto; ma la legge, si dice, dovrebbe comprendervi i Senatori.

Il Ministro dell'Interno ha risposto ampiamente dando molte e varie ragioni, che io non ripeto, per dimostrare per quali motivi questa legge è stata fatta pei Deputati e non già pei Senatori.

Di tutte le ragioni la suprema è questa: che il caso di un rifiuto manifesto non si è mai avverato in Senato; io dirò di più, che questo caso è moralmente impossibile che si avveri in Senato, poichè sarebbe contro il senso comune, che colui il quale viene eletto dal Re, si rifiutasse di prestare ubbidienza e fedeltà al Re che lo ha nominato. L'impossibilità dunque che questo caso si verifichi in Senato, esclude e preclude qualunque idea, che questo progetto potesse adottarsi pel Senato.

Aggiungo, che questa legge non toglie la possibilità, dato il caso ci fosse, che con un'altra legge si prescrivesse la stessa decadenza pei Senatori.

Non mi pare che ci sia offesa alle convenienze parlamentari, e la legge, a mio avviso, risponde esattamente al concetto che se n'era formato il Governo.

Dopo aver dimostrato che questa legge altro non sia che una derivazione legittima dello Statuto, dirò ch'essa è indispensabile; perchè dopo il gravissimo fatto di chi, ben noto pei suoi principî, ricusava sdegnosamente di prestare il giuramento al Re, era necessario di chiudere quella breccia attraverso la quale si potevano introdurre altri nemici delle istituzioni, con grave detrimento alla causa della libertà.

A dir vero, il Deputato, il quale sul primo ingresso si presenta alla Camera legislativa dichiarando di non volere obbedire alla legge, dà un esempio poco imitabile e decoroso di futuro legislatore.

Data l'ipotesi che si fosse debolmente permesso, che chi non vuole prestare giuramento conservi l'ufficio, *in partibus*, ne verrebbero poi le funeste conseguenze già dette dal Ministro dell'Interno, ed io trovo inutile ripetere, che avremmo quindi un numero indeterminato di Deputati che potrebbero ritenere l'ufficio e non esercitarlo con danno degli elettori e della nazione; e ciò dipenderebbe dall'arbitrio del Reletto, che si arrogasse la facoltà di trasgredire la legge.

La legge fu opportuna; appena presentatosi il primo caso, era bisogno che il legislatore

provvedesse. Questa legge ha un senso altamente politico; non possiamo, nè vogliamo nascondere a noi stessi quali sono gl'intendimenti di coloro i quali ricusano prestare giuramento innanzi alla Camera. Comprendo, che si tratta di minoranza, anzi di pochi uomini irrequieti, che non vogliono acchetarsi e si ribellano ai plebisciti. Le mie opinioni sulla libertà sono ben diverse di quelle di taluni altri: madama Roland diceva, mentre andava al patibolo: « Quanti delitti si commettono in tuo nome, o Libertà! » ed io aggiungo: quanti errori non si bandiscono in tuo nome!

L'esercizio della libertà deve star sempre nei limiti del Governo costituito; si può ammettere la diversità delle opinioni nelle discussioni private, nella stampa e in altri modi; ma dentro l'Aula del Parlamento non si possono discutere e molto meno negare i principî fondamentali dello Statuto. Taluni si rallegrano allorquando vedono uomini di altro colore politico, nero o rosso che sia, entrare nel Parlamento. Essi dicono, che è meglio assorbire gli elementi estremi, che lasciarli in balia di loro stessi. M'appello a tutti i generali che siedono in questo Consesso, se è buona legge di guerra aprire le fortezze ai nemici, e collocarli colla miccia accesa presso la polveriera!

In quanto a me credo, che è meglio che entrino nel Parlamento tutti gli uomini devoti agli ordini costituzionali. Quelli che vengono, giurando di deporre tutte le loro idee sovversive, si accettino pure; io non darò loro il benvenuto. La nostra posizione politica, o Signori, è veramente invidiabile: l'egregio Presidente del Consiglio disse nell'altro ramo del Parlamento, che anche egli ha i suoi ideali, ed io vorrei aggiungere, anche noi abbiamo i nostri ideali. E questi ideali bisogna che si dicano pubblicamente in quest'Assemblea, affinché entrino nella coscienza universale. Ora i nostri ideali sono, che sia mantenuto lo Statuto nei termini stabiliti dal suo Datore, il quale cercò invano la morte sui campi di Novara, e morì in esilio col nome d'Italia sul labbro: la nostra gratitudine, i nostri ideali sono per il Re magnanimo, il quale seppe colla sua virtù, colla sua costanza e buona fortuna ricostruire la gran patria italiana; le nostre simpatie ed i nostri ideali sono per quella Coppia avventurosa, la quale in pochi anni ha saputo

acquistarsi l'affezione di tutto il popolo italiano per le sue virtù pubbliche e domestiche! (*Bene, bravo!*)

Questi sono i nostri veri ideali, consacrati dalle memorie che ci ringiovaniscono il cuore!

Io credo e spero, e sia detto ciò per tutti coloro i quali credono e sperano diversamente, che la èra delle rivoluzioni sia cessata in Italia; reputo che l'epoca nostra corrisponda precisamente a quella stessa in cui si trovava l'Inghilterra ai tempi di Guglielmo III.

Qual era quest'epoca, quali ne furono le conseguenze? Permettete che io brevemente le dica con le parole di un grandissimo storico, il Macaulay; a me pare che descrivano precisamente il nostro stato:

« Il più grande elogio che si possa fare della rivoluzione del 1668, si è quello, che essa sia stata l'ultima nostra rivoluzione.

« Molte generazioni sono trascorse senza che un inglese savio e patriottico abbia pensato a resistere al Governo stabilito. In tutti gli animi onesti e riflessivi esiste la convinzione, rafforzata giornalmente dall'esperienza, che i mezzi di compiere tutti i progressi che esige la Costituzione si trovano nella Costituzione stessa ».

E dopo una viva e sapiente pittura degli orrori dell'anarchia, delle dottrine sovversive prevalse in Francia ed altrove, conchiude:

« Si è a Guglielmo d'Orange (a cui noi possiamo sostituire Vittorio Emanuele) che siamo debitori dell'autorità delle nostre leggi, della pace delle nostre strade, della sicurezza delle nostre proprietà e della felicità delle nostre famiglie! »

Possano i figli dei nostri figli ripetere queste belle parole, con sensi di riconoscenza al Gran Re ed alla generazione che con lui soffrì, che con lui sperò, combattè e vinse per riconquistare l'unità della patria e per fondare il regno della libertà! (*Bene, bravo! Applausi.*)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa. Si apre la discussione speciale.

Si rilegge l'articolo primo.

#### Art. 1.

I Deputati al Parlamento che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e sempli-

cemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, s'intendono decaduti dal mandato.

(Approvato).

#### Art. 2.

I Deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovraindicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

(Approvato).

#### Votazione dei tre progetti di legge N. 14, 15 e 16.

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge indicati all'ordine del giorno, compreso quello testè discusso.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Sono pregati i signori Senatori Segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(Si procede allo scrutinio).

PRESIDENTE. Leggo il risultato delle votazioni.

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Belgio.

Votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1862.

Votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva).

Disposizioni sul giuramento dei Deputati stabilito dall'art. 49 dello Statuto.

Votanti . . . . .	110
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

---

SESSIONE DEL 1882 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1882

---

PRESIDENTE. Il Senato è convocato in seduta pubblica per il giorno 17 gennaio prossimo.

L'ordine del giorno per detta seduta pubblica sarà distribuito ai signori Senatori a domicilio.

Il signor Senatore Mauri, che era stato estratto a sorte per far parte della Deputazione incaricata di presentare gli augurî di Capo d'anno alle LL. MM., ha scritto che, atteso il suo

stato di salute, è dolente di non poter intervenire.

Quindi si procede all'estrazione di un nuovo Senatore in surrogazione del Senatore Mauri.

(Viene estratto il nome del Senatore Allievi).

Il Senatore Allievi è quindi chiamato a far parte della Deputazione suddetta in surrogazione del Senatore Mauri.

La seduta è sciolta (ore 5).